

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI

TRA

..... (di seguito nominata anche "Committente"), C.F. e P. IVA

....., in persona, C.F., che agisce

in nome e per conto ed interviene nel presente atto,

nella sua qualità di, in virtù di

E

..... (di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. e P.

IVA, con sede legale a (), CAP, in via

....., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

..... al n. REA, in persona del suo legale rappresentante *pro*

tempore,, C.F.;

PREMESSO CHE

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del è stato

approvato il PROGETTO dei lavori di

«..... - CODICE CUP:»

per un importo di spesa complessivo di €....., che trova copertura

finanziaria sul Capitolo - Art. del Bilancio di previsione anno

b) che con la stessa delibera G.C. n. è stato nominato il

..... Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di

programmazione, progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori in oggetto, ai

sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

c) che con determinazione n. del è stata approvata una

prima "determina a contrattare" di

avvio della procedura di appalto dei lavori in parola ai sensi dell'art. 17, comma 1 e dell'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.1 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, nonché ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. Enti locali), con la quale si è stabilito che l'appalto dei lavori in parola sarebbe stato affidato mediante esperimento di una procedura ai sensi dell'art., comma ..., lett. ..), del D. Lgs. n. 36/2023 e con criterio di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, secondo il "....."

d) che a seguito di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, con determinazione n del/...../....., esecutiva, l'appalto è stato aggiudicato, in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a favore dell'Appaltatore, il quale ha avanzato offerta economica con un ribasso unico percentuale del% (..... per cento) applicabile all'importo dei lavori posto a base di gara di €, a cui corrisponde un importo netto/ribassato di €. (euro), a cui aggiungendo l'importo dei costi/oneri della sicurezza da PSC di € (non assoggettati a ribasso) e dei costi della manodopera di €, va a fissare l'importo netto contrattuale ini € (euro) oltre l'I.V.A. nella misura di legge del %;

e) che, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto si/non si applicano alla presente fattispecie contrattuale

trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

f) che l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto in attuazione di quanto richiesto dal RUP;

- Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività oggetto del presente contratto e si obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore giuridico della premessa e degli allegati.

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati, agli atti, costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e finalità del contratto.

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del contratto per l'affidamento dell'intera fornitura come specificata nel Prospetto di aggiudicazione - Allegato _____, alla Determinazione di aggiudicazione. Con il presente contratto il Comune diaffida al Fornitore, che accetta la predetta fornitura/prestazioni, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirla.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.

La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "Informativa consegne", redatto ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle

che potranno essere emanate in corso di contratto.

Art. 4 - Notifiche e comunicazioni.

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

Art. 5 - Durata e opzioni.

La fornitura ha una durata di, come previsto all'art. del Disciplinare di gara. Il periodo di vigenza contrattuale decorre dal ___ / ___ / ___.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara;

Art. 6 - Revisione dei prezzi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs 36/2023, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati: clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara. La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% (euro 389.722,81) rispetto al valore a base d'asta, rinnovo, proroga e contratto ponte, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

La revisione avverrà esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata. L'istanza di revisione deve essere corredata di documentazione comprovante

l'effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Fermi restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, ove esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) disponibili al momento della presentazione dell'istanza e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese/anno dell'ultima variazione riconosciuta.

Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno sei mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. La revisione prezzi potrà essere accordata per un determinato tempo, anche infra annuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione - da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC - qualora si modifichino le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.

La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

Ulteriori revisioni di prezzo potranno essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del

contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC.

Art. 7 - Quantità e valore economico del contratto.

Quantità della fornitura per _____, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di incremento della fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per eventuali quantità aggiuntive opzionali, come indicato nel Capitolato di gara : i fabbisogni complessivi presunti sono specificati nel Prospetto di aggiudicazione (Allegato _____, della Determinazione n. _____, del ____ / ____ / ____).

Tali quantitativi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili (es. legate alla particolare natura dell'attività clinica, nonché all'eventuale aggiornamento delle tecnologie ecc.). Il Fornitore dovrà fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria, per cui il Comune di potrà richiedere, nel rispetto delle proprie esigenze, quantitativi maggiori o minori in relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando il Fornitore alle stesse condizioni contrattuali.

Il Comune di si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero utilizzabili.

Il valore economico complessivo stimato del presente contratto è il seguente:

Importo pari ad euro _____, IVA esclusa.

Resta inteso che la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto,

alle condizioni ivi espressamente individuate.

Art. 8- Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Art. 9 - Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna -

Aggiornamento tecnologico.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.

Art. 10 - Corrispettivo della fornitura.

L'importo complessivo della fornitura in oggetto, per il periodo di vigenza contrattuale e al netto delle opzioni, è pari ad euro _____, IVA esclusa, alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall'Operatore economico aggiudicatario.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione - restano, come già

stabilito, invariati per tutta la durata del contratto, da parte del Committente. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.

Art. 11 - Fatturazione - Pagamenti.

FATTURAZIONE.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Comune di.....

Le fatture devono essere trasmesse al Comune di esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al Fornitore stesso.

PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro trenta giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte della Committente, che avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (*ut supra*, accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà del Comuend i risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che il Comune di rientra nel regime di cui all'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (*split payment*); pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. Si procederà al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a questa Comune, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo alla fornitura in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 3, comma 8, L. 136, del 13/08/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto

dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla Stazione appaltante, copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556, del 31/05/2017, "Determinazione n. 4, del 07/07/2011, recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56", si riporta, a seguire, il CIG di riferimento:

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il seguente CIG prevalente:

CIG	_____
-----	-------

Art. 14 - Cauzione definitiva.

Il Fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti gli impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n. _____, emessa in data __/__/__, dalla _____, di importo complessivo pari ad euro _____, (_____/____).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente

inteso che l'Ente, fermo restando quanto previsto all'articolo "PENALI", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Ente.

La suddetta garanzia, quindi, è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti o penali dell'Ente verso l'aggiudicatario, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.

Art. 15 - Trasparenza e Amministrazione aperta.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e del "Patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta, che costituisce parte integrante del presente documento:

- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

- si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Ente". A tal fine, la Stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet istituzionale sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato;

- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;

- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 36/2023, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Art. 17 - Riservatezza e Trattamento dei dati.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.

Eventuali modifiche/adequamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del Fornitore.

La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32, Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 18 - Inadempienze e penalità.

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, l'Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'ente si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

MANCATA CONSEGNA: in caso di indisponibilità temporanea, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Ente la sopravvenuta indisponibilità, fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell'indisponibilità.

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dalla Committente.

La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l'Ente a procedere all'acquisto in danno.

NON CONFORMITÀ: i prodotti che risultassero non conformi alla qualità, tipo, specie, marca ed a tutte le caratteristiche previste dal capitolato e, in generale, nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, potranno essere respinti immediatamente dall'Ente.

Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione, entro sette giorni solari, senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come "mancata consegna".

Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l'utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall), la Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve provvedere a ritirarla, a sue spese, entro e non oltre quindici giorni solari, dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Decorsi quindici giorni solari dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, la Committente può richiedere, in relazione al disagio arrecato ed a suo insindacabile giudizio, una penale

pari ad euro 50,00, al giorno, fino alla data di ritiro ovvero di smaltimento, in alternativa la Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Salvo quanto sopra disposto, all'approssimarsi della scadenza del prodotto di cui si è chiesto il ritiro, la Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di quindici giorni solari dalla suddetta comunicazione, senza alcun riscontro da parte del Fornitore, equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.

In caso di mancata consegna delle apparecchiature e dei dispositivi medici/prodotti nei termini pattuiti, l'Ente, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di consegna, potrà applicare le penali previste dal Capitolato tecnico.

La Committente, inoltre, potrà applicare una penale fino al 10% del valore dell'ordine emesso/valore della merce non consegnata, non sostituita e/o non ritirata entro i termini.

Il Fornitore potrà essere, altresì, soggetto all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

- nel caso in cui l'Ente debba contestare al Fornitore l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte),

potrà essere applicata una

penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, si potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA", ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 19 - Risoluzione.

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, nonché, a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Ente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a

regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Ente, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "CAUZIONE DEFINITIVA";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA";

e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privata altrui, intentate contro l'Ente;

f) nei casi previsti dall'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI";

g) nei casi di cui all'articolo "RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI";

h) nei casi di cui all'articolo "SUBAPPALTO";

i) nei casi di cui all'articolo "TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA".

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 20 - Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'Ente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione

dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Ente può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'Ente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da

comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Ente.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l'Ente si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni sia del Fornitore stesso sia della Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

Il fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso.

Art. 22 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida, in subappalto, in misura non superiore

al ____% dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

(Ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta):

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura.

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della fornitura, (persona fisica) con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'ente, mediante separata comunicazione, ove saranno specificati i dati di contatto dell'anzidetto.

Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Art. 25 - Foro competente.

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Rimini.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Art. 26 - Clausola finale.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.

Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL FORNITORE

Sig. _____, per l'Operatore economico _____.

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

Il Fornitore dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 5 - Durata e opzioni; Art. 6 – Revisione dei Prezzi; Art. 7 - Quantità e valore economico del contratto; Art. 8 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; Art. 9 - Condizioni specifiche di fornitura: modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico; Art. 11 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti; Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti; Art. 14 - Cauzione definitiva; Art. 15 - Trasparenza e amministrazione aperta; Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 17 - Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 18 - Inadempienze e penalità; Art. 19 - Risoluzione; Art. 20 - Recesso; Art. 21 - Danni responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 22 - Subappalto; Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 25 - Foro competente.

PER IL COMUNE

Il

.....

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)